

57 17255  
2 AGO. 2016



DG PQAI  
Prot. Uscita del 26/07/2016  
Numero: 0058600  
Classifica:



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ,  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
28 LUG 2016
16744

VISTO il Reg.(CE) del 14 luglio 2009 n. 607 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2016);

VISTA la Legge del 28 dicembre 2015 n. 209 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018"

VISTO il D.M.E.F. n. 482300 del 28 dicembre 2015, riguardante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018;

VISTO il Decreto Legislativo dell'8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTO il D.M. del 1° marzo 2016 n. 15487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2016, concernente la determinazione dei criteri per la concessione di contributi per la



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

valorizzazione dell'immagine e miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e dalle specialità tradizionali garantite ed in particolare l'art. 2 che prevede la presentazione delle istanze entro il 1 marzo;

VISTO il DPCM del 27 febbraio 2013 n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013;

VISTO il D.M. del 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art.6, comma 1, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito in legge con l'art.1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al D.M. del 13 febbraio 2014;

VISTA la nota del 14 aprile 2016, prot. n. 30966, con la quale il Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese - con sede in Torrazza Coste (PV) - Via Riccagioia, 48 (cap 27100), ha presentato la richiesta di concessione di contributo ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 15487 del 1 marzo 2016 per un importo di euro 59.400,00;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 33624 del 21 aprile 2016 con il quale è stata istituita una Commissione ministeriale avente il compito di valutare entro il 30 giugno 2016, le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 15487 del 1 marzo 2016, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M.;

VISTO il D.M. 54388 del 12 luglio 2016 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente ai campi di applicazione della lettera a) e della lettera b), come riportato negli elenchi nn. 1 e 2 allegati al decreto stesso;

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 2087 p.g. 2 fondi 2016; pari ad euro 732.889,00;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

**DECRETA**

**Articolo 1**

**Approvazione progetto ed impegno fondi**

1. Per la realizzazione di interventi e manifestazioni volti alla valorizzazione dell'immagine e miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e dalle specialità tradizionali garantite, è approvato il progetto presentato dal Consorzio per la tutela del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese concesso un contributo massimo di euro 6.386,69 pari al 70% della spesa ammessa di euro 9.123,84.
2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 6.386,69 a favore del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, per la realizzazione del progetto medesimo.
3. L'importo del contributo di euro 6.386,69 farà carico sul capitolo di spesa 2087 p.g. 2 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2016, fondi di provenienza 2016, articolato come da piano finanziario di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2**

**Modalità di concessione dell'anticipo**

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50% previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La fideiussione deve essere redatta secondo l'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

**Articolo 3**

**Modalità di concessione delle varianti**

1. Nella realizzazione del progetto il beneficiario del contributo può apportare, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, (di seguito Direzione) variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

2. La richiesta di variante da parte del beneficiario del contributo, deve essere motivata e deve pervenire prima dell'effettuazione della stessa.  
E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.
3. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
4. E' consentita la sostituzione di un' azione ammessa a finanziamento con un' azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
5. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.

**Articolo 4**

**Modalità di rendicontazione e costi ammissibili**

1. I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:
  - a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
  - b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzi gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
  - c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
  - d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
  - e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
  - f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ed in particolare ai sensi dell'art. 85;
  - g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, i cui originali dovranno essere sottoposti a vincolo da parte della Direzione prima della presentazione del rendiconto stesso.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ,  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

2. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500.00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.

3. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.

Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.

4. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.

5. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 3, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.

6. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.

Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'ente medesimo.

7. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese generali, di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.  
La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
8. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività.
10. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.
11. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.  
Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 3, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.  
Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.
12. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'ente medesimo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ,  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

13. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese generali, di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
14. La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
15. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
16. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività.
17. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.

**Articolo 5**

**Termini e modalità per la realizzazione del progetto**

1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al comma precedente.
3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri di cui all'articolo 6.
5. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per e-mail all'indirizzo [pqai4@politicheagricole.it](mailto:pqai4@politicheagricole.it) oppure per PEC all'indirizzo [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it), al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

**Art. 6**



57

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ,  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

**Monitoraggio**

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

**Art. 7  
Divulgazione**

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.


**Art. 8  
Responsabilità**

1. Il beneficiario è responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.


Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma, 26 LUG. 2016

✓

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Regionaria Generale dello Stato U.C.B. presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Visto n. <u>1622</u> ex art. 5, comma 1, D.lgs. n. 123/2011 Capitolo <u>2084</u> P.G. <u>02</u> Reg. SIRGS N. <u>4548</u> Roma, <u>2 AGO. 2016</u> IL DIRETTORE 

IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto



Istanza presentata ai sensi del D.M. 15487 del 1/03/2016

Anno 2016

Istanza: CONSORZIO VINI OLTREPO' PAVESE  
Numero: 57  
Categoria: A

Capitolo	Tipologia iniziativa	Descrizione	Richiesta	Spesa Ammessa	%	Contributo
1	FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	Vinitaly 2017	€ 30.000,00	€ 4.623,84	70	€ 3.236,69
	Quota iscrizione e plateativo con noleggio stand personalizzato		€ 3.000,00	€ 1.000,00	70	€ 700,00
	Servizio sommelier		€ 5.000,00	€ 800,00	70	€ 560,00
	Hostess		€ 3.000,00	€ 600,00	70	€ 420,00
	Divulgazione dati Università IULM - Milano		€ 10.000,00	€ 1.100,00	70	€ 770,00
	Campagna promozionale su evento media cartacei, siti web, media elettronici		€ 15.000,00	€ 1.000,00	70	€ 700,00
	Campagna di pubblicazione su totem elettronici presso principali hub di trasporto italiani		€ 66.000,00	€ 9.123,84		€ 6.386,69
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		€ 66.000,00	€ 9.123,84		€ 6.386,69

VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto



8



# CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Premesso:

- che il/la (Consorzio - Ente - Associazione, etc.) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ codice fiscale e/o partita IVA \_\_\_\_\_;
- ha ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III - con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, un contributo di Euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione di un programma di valorizzazione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- il/la (Consorzio - Ente - Associazione, etc.) \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 4 del sopraindicato decreto deve prestare fidejussore (bancaria o assicurativa) di Euro \_\_\_\_\_ pari all'importo dell'anticipazione sul contributo del programma maggiorata degli interessi legali in vigore alla data odierna, per la durata del programma stesso a garanzia che esso venga realizzato nei termini stabiliti, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi previsti nella procedura di erogazione del contributo diano esito favorevole;
- che detta garanzia è quella di assicurare che l'Ente beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dal provvedimento formale di approvazione ed impegno di contributo;

tutto ciò premesso

Art. 1 La sottoscritta (Banca, Società Assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Via) \_\_\_\_\_ (Località) \_\_\_\_\_ a mezzo dei sottoscritti (Funzionari, Cognome, Nome Luogo e data di nascita, Qualifica) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con il presente atto si costituisce fidejussore, garantisce e si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente fino alla concorrenza di

Euro \_\_\_\_\_ (di cui Euro \_\_\_\_\_ quale anticipazione e Euro \_\_\_\_\_ per interessi legali), a pagare, a prima richiesta e nonostante ogni eccezione sollevata dal (Consorzio, Ente, etc.) \_\_\_\_\_ al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con sede a Roma - Via XX Settembre, 20, la somma che lo stesso Dicastero richiederà alla (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso.

Art. 2 Detta garanzia copre il rischio derivante dalla mancata realizzazione del programma nei tempi previsti ovvero che gli accertamenti tecnici ed amministrativi non diano esito favorevole.

Detta garanzia copre altresì il rischio di eventuali spese concorsuali.

Art. 3 La sottoscritta (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ si impegna a versare, senza opporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, a prima e semplice richiesta scritta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da cui risulti confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, senza onere di motivazione o prove da parte dello stesso Dicastero e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte della (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ la somma che dallo stesso Ministero verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale del ... % così come indicato all'art. 1.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine la (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ dovrà versare al Ministero gli interessi maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso per il caso in cui il contraente sia tenuto a restituire in tutto o in parte il contributo concesso.

Art. 4 La (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del (Consorzio, Ente, Associazione, etc.) \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 1944 del c.c..

La Società /Consorzio etc. \_\_\_\_\_ rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero.

La (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1957 e 1952 del c.c..

Art. 5 Il presente contratto di garanzia ha validità mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile, di sei mesi in sei mesi e comunque per un periodo non superiore a due anni, fino al momento in cui il Ministero, con restituzione dell'originale della presente polizza debitamente svincolato e/o con apposita notifica alla (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

Possono essere disposti svincoli parziali sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima.

Art. 6 In caso di controversie tra la (Banca, Società assicuratrice, etc.) \_\_\_\_\_ ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

Data \_\_\_\_\_





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

ALL. 3

Modalità di rendicontazione per le spese di Missioni

Per missione si intende lo svolgimento di un'attività di servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio (sia in territorio nazionale sia all'estero). Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio e l'impianto presso il quale il personale (di cui all'art. 4) presta abitualmente servizio.

Le missioni sono ammesse a liquidazione secondo le modalità ed i criteri previsti per il pubblico impiego.

E' necessario che:

- sia presentato il provvedimento di autorizzazione alla missione (specificando nominativo dell'interessato, motivazione della missione, mezzo di trasporto usato, località della missione, giorno ed ora di inizio e di fine missione) firmato dal rappresentante legale del progetto;
- sia presentata la documentazione di spesa relativa a vitto, alloggio, trasporti extraurbani (treno, aereo, nave, mezzo proprio), trasporti urbani (taxi, metro, bus ecc.. se autorizzati);
- le spese siano state effettivamente sostenute e documentate tramite presentazione dell'originale del biglietto di viaggio o idoneo documento valido ai fini fiscali (che riporti la tratta percorsa, l'importo e la data). Per le spese relative ai pasti è ammesso anche lo scontrino cosiddetto "parlante", purché dallo stesso si evinca il tipo di esercizio comunque abilitato alla ristorazione o che fornisce il servizio, la descrizione della consumazione, la ragione sociale, i dati fiscali del richiedente integrati sullo scontrino. Qualora accada che, in un solo documento fiscale, vengano indicati più coperti, sarà rimborsato l'equivalente di un solo coperto determinato dalla suddivisione del totale per il numero dei coperti.

Si fa presente altresì che:

- la scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità;
- l'uso di mezzo proprio (preventivamente autorizzato dal rappresentante legale del progetto è ammesso esclusivamente nei casi di impossibilità ad utilizzare altro mezzo. Si procederà al rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo di un litro di carburante, dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento o di scheda carburante;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

- per i pedaggi autostradali si procederà al rimborso dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento;
- le spese di parcheggio, metro, bus e taxi, non vengono rimborsate;
- in deroga a quanto sopra previsto, le spese per l'uso di metro e bus possono essere ammesse a liquidazione se previste nel provvedimento di autorizzazione alla missione;
- in deroga a quanto sopra previsto, le spese per l'uso del taxi possono essere ammesse a liquidazione (presentando la ricevuta datata con l'indicazione del percorso effettuato) nei casi di:
  - dimostrata impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico (sciopero, orario notturno) presentando idonea dichiarazione di chi ha svolto la missione, controfirmato dal rappresentante legale e da vagliarsi di volta in volta;
  - trasporto di materiale o strumenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico particolarmente pesanti o ingombranti;
  - raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare ed allo svolgimento dell'attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, comprovata impossibilità di rispettare l'orario di partenza, protrarsi dell'incarico da svolgere).

Il provvedimento di autorizzazione alla missione indica espressamente quale delle suddette situazioni ha determinato l'approvazione all'utilizzo del taxi.

- per i voli aerei è richiesta, oltre alla copia conforme all'originale del biglietto, anche copia conforme all'originale della carta di imbarco o documento equivalente;
- è ammesso il rimborso delle spese di viaggio (treno, aereo, nave) anche in presenza di biglietti elettronici. Se sul biglietto elettronico il nome di chi ha pagato il viaggio è diverso dal nome del passeggero (incaricato della missione) non si può procedere al rimborso;
- al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese di agenzia, purché idoneamente giustificate con fattura o ricevuta fiscale;
- è ammesso l'uso di foresterie o altre strutture ricettive se più convenienti degli alberghi. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione di regolare ricevuta quietanzata comprovante l'avvenuto pagamento;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

- i limiti di spesa per viaggi, vitto e alloggio variano in funzione del livello di appartenenza del personale, come di seguito specificato:

***Dirigenti e personale esterno assimilabile alla dirigenza:***

Treno - Biglietto di I o II classe. Prenotazione posto.

Aereo- Classe economica e mezzi di collegamento con l'aeroporto quali autobus o treno - Tasse d'imbarco, Spese di agenzia.

Nave - Biglietto di I o II classe ed eventuali oneri di prenotazione e tasse di imbarco.

**Vitto**

Per missioni di durata tra le 6 e le 12 ore spetta il rimborso di un solo pasto al giorno (30,55 euro), mentre per missioni di durata > 12 ore spetta il rimborso di due pasti giornalieri (61,10). Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere conguagliati fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti.

**Alloggio - 4 \*\*\*\*\***

In caso di indisponibilità di camere singole è ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, dietro dichiarazione dell'albergatore. È escluso il rimborso delle spese per mance, frigo bar, per servizi alberghieri speciali e per altre categorie di spese extra.

***Personale di elevata professionalità, personale tecnico amministrativo:***

Treno - Biglietto di II classe. Prenotazione posto.

Aereo- Classe economica e mezzi di collegamento con l'aeroporto quali autobus extraurbano o treno - Tasse d'imbarco, Spese di agenzia.

Nave - Biglietto di II classe ed eventuali oneri di prenotazione e tasse di imbarco.

**Vitto**

Per missioni di durata tra le 6 e le 12 ore spetta il rimborso di un solo pasto al giorno (22,26 euro), mentre per missioni di durata > 12 ore spetta il rimborso di due pasti giornalieri (44,26). Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere conguagliati fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

Alloggio - 3\*\*\*

In caso di indisponibilità di camere singole è ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, dietro dichiarazione dell'albergatore. È escluso il rimborso delle spese per mance, frigo bar, per servizi alberghieri speciali e per altre categorie di spese extra.

Eventuali maggiori spese sostenute dal beneficiario rispetto agli importi previsti dal presente allegato sono a carico dello stesso e non sono rendicontabili ai sensi del presente decreto.